



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.3.2014

C(2014) 1543 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale {COM(2013) 262 final} e apprezza i suoi suggerimenti e i suoi rilievi dettagliati.

La Commissione desidera formulare alcune osservazioni sui principali punti sollevati nel parere:

Impiego degli atti delegati

La Commissione ha applicato le disposizioni dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che propongono l'attribuzione di poteri per l'adozione di atti delegati. Si dovrebbe tener conto del fatto che la proposta in questione sostituisce un acquis piuttosto corposo, costituito da 12 direttive.

La nuova proposta copre un'area molto estesa relativa al materiale riproduttivo vegetale, che va dalle sementi agricole agli ortaggi, alle viti, piante da frutto, piante ornamentali e ai materiali forestali di riproduzione. Pertanto, secondo la Commissione, il testo della proposta dovrebbe riguardare solo le norme e i principi essenziali di tali settori. Questioni tecniche più specifiche e non essenziali riguardanti settori particolari, come le specie, gli usi delle specie o le categorie di materiali, vengono meglio affrontate mediante l'adozione, se necessario, di atti delegati.

Tali atti saranno adottati dopo aver tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnici a livello dell'Unione europea e a livello internazionale. Si deve inoltre osservare che il potere conferito alla Commissione per l'adozione di tali atti è soggetto al controllo del Consiglio e del Parlamento europeo, nel caso degli atti delegati, come previsto dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'elaborare gli atti delegati e gli atti di esecuzione la Commissione ha intenzione di riprendere le parti della vigente normativa in materia di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetale che hanno già dimostrato di funzionare bene. In questo processo, la Commissione intende procedere a un'ampia consultazione per garantire che le norme fissate siano il più possibile opportune e flessibili. La Commissione desidera ridurre i relativi oneri

*Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT — 00186 Roma*

amministrativi, per quanto possibile, e facilitare l'applicazione delle norme da parte degli Stati membri.

Importanza storico – economica delle varietà tradizionali

La proposta della Commissione introduce un insieme completo di norme per consentire la produzione e la commercializzazione di varietà tradizionali (cfr. l'articolo 10, paragrafo 3 e gli articoli 56 e 57). Tali varietà saranno registrate come varietà con una "descrizione ufficialmente riconosciuta" e saranno oggetto di prescrizioni semplificate (tasse ridotte, nessun controllo ufficiale, nessun limite di commercializzazione per zone particolari, nessuna restrizione quantitativa attualmente in vigore). Al fine di garantirne l'identità e le caratteristiche, queste varietà devono essere prodotte nella loro regione di origine. Gli Stati membri avranno la possibilità di approvare altre regioni di origine. Inoltre, tali varietà saranno mantenute durante tutta la loro iscrizione, mentre il loro campione sarà trasferito in una banca genetica, dopo la cessazione della loro iscrizione. Tutte queste disposizioni mirano a garantire che le varietà tradizionali siano prodotte e commercializzate con le minime prescrizioni possibili, mantenendo le loro caratteristiche e il valore aggiunto per la società.

Secondo la proposta della Commissione, le nuove varietà (ossia le varietà iscritte dopo l'entrata in applicazione del regolamento) dovrebbero essere esaminate tramite analisi per stabilire se siano distinguibili, omogenee e stabili («DUS»). Questo è importante per garantire varietà qualitative chiaramente identificabili dai loro utilizzatori. Se tali varietà perdono tali caratteristiche e non sono più conformi ai requisiti DUS, esse potrebbero in seguito essere iscritte e commercializzate, a determinate condizioni, come varietà tradizionali ("varietà con una descrizione ufficialmente riconosciuta", cfr. l'articolo 57, paragrafo 1, lettera b)).

È opportuno chiarire che gli interessi delle piccole aziende agricole sono presi in considerazione da varie disposizioni della proposta. Il materiale commercializzato da microimprese sarebbe soggetto, in virtù dell'articolo 36 della proposta, a requisiti meno rigorosi ed esentato dall'obbligo di appartenere ad una varietà iscritta. Le microimprese, quali definite all'articolo 89, sarebbero esentate dalle tariffe di iscrizione delle varietà. Anche il materiale eterogeneo, quale definito nell'articolo 14, paragrafo 3, della proposta e che è altresì di interesse per i piccoli agricoltori, sarebbe esentato dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta. Infine, va osservato che lo scambio in natura del materiale tra persone diverse dagli operatori professionali (cfr. l'articolo 2) e il materiale prodotto per usi propri (e non per la commercializzazione, cfr. l'articolo 1) non rientrano nel campo di applicazione della proposta.

Materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà non ancora iscritte

L'articolo 34 della proposta della Commissione introduce una deroga solo a fini "sperimentali". Tale deroga non sarebbe applicabile per esempio a fini di moltiplicazione delle sementi, né per altre finalità commerciali. Inoltre, questo articolo definisce rigorose condizioni e restrizioni riguardanti i quantitativi massimi, la procedura di autorizzazione e gli obblighi di informazione. Tali restrizioni e condizioni sono identiche o più rigorose di quelle esistenti.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni e perplessità formulate nel parere del Senato della Repubblica, auspico la prosecuzione del nostro costruttivo dialogo politico.

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Maroš Šešćovič
Vicepresidente*